



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 112

Ordinanza n. 112/T.V.

Chieti, li 28.03.2018

IL COMANDANTE

Vista la richiesta della Ditta Di Ruscio Traslochi di Bucchianico, acquisita al prot. n. 20891 del 28.03.2018, con la quale si chiede la regolamentazione del traffico veicolare in Via S. Olivieri, in prossimità del civico n. 68, per il giorno 3 aprile prossimo, dalle ore 9,00 alle ore 15,00, al fine di poter effettuare operazioni di trasloco, con l'utilizzazione degli autocarri Canter tg. DL 510 SV e Porter Piaggio tg. AH 305 NG, che si alterneranno, nonché di una scala montacarichi;

Considerato che l'occupazione dovrà avvenire in un'area dove non è consentita la sosta veicolare, per cui è necessario autorizzare i suddetti veicoli alla sosta, alternativamente e con le opportune prescrizioni, nonché istituire il senso unico alternato durante l'esecuzione del trasloco;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire per motivi di ordine pubblico nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. B) D.Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti,

l'istituzione del senso unico alternato in Via S. Olivieri, in prossimità del civico n. 68, per il giorno 3 aprile 2018, dalle ore 9,00 alle ore 15,00, con utilizzazione di apposita segnaletica e di n. 2 movieri muniti di apposita paletta (art. 42 Reg. C.d.S. – Fig. II 403), forniti dalla Ditta esecutrice del trasloco, al fine di consentirne l'esecuzione in condizioni di sicurezza.

Si autorizzano i veicoli Canter tg. DL 510 SV e Porter Piaggio tg. AH 305 NG della Ditta Di Ruscio alla sosta in Via S. Olivieri, in prossimità del civico n. 68, dove non è consentita la sosta veicolare, per il giorno 3 aprile 2018, dalle ore 9,00 alle ore 15,00, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del trasloco. Oltre all'autoscala, i due veicoli utilizzati per il trasloco dovranno sostare alternativamente, ovvero uno solo per volta.

Si prescrive, a carico della Ditta esecutrice dei lavori:

- la recinzione del raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'apposizione del segnale di pericolo temporaneo STRETTORIA in una delle tre versioni (figg. II 384, II 385 e II 386) corredato dal pannello integrativo indicante la distanza della strettoia secondo le modalità prescritte dall'art. 42 Reg. C.d.S., da posizionare su entrambe le direttrici di marcia;
- l'utilizzazione di n. 2 movieri per la regolamentazione del senso unico alternato;
- l'apposizione, alle estremità dell'occupazione, di n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni", integrati con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro.

La Ditta incaricata è responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Copia della presente dovrà essere esposta durante le operazioni di trasloco.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto nella presente Ordinanza.

Copia della presente Ordinanza sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Soc. La Panoramica, Soc. TUA.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni

Donatella Di Giovanni